



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che prevede l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il R.D. 14 novembre 1926, n. 2481, con il quale l'Automobile Club d'Italia è stato costituito in Ente morale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Ente;

VISTO l'articolo 63 del vigente Statuto in tema di liquidazione e scioglimento degli Automobili Club;

VISTA la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 15 e 26 relativi, rispettivamente, al Dipartimento per la gioventù e il servizio civile universale e al Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con cui al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022 con il quale sono state delegate le funzioni in materia di sport al Ministro senza portafoglio, dott. Andrea Abodi;

VISTO il decreto legislativo n. 98/2017 che ha previsto il trasferimento dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'ACI alla Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate all'Ufficio per lo Sport in attuazione dell'articolo, 1, comma 19 del decreto-legge n. 181/2006 (convertito con modificazioni dalla legge n. 223/2006) che prevede l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri delle competenze in materia di sport;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

VISTO il R.D. 14 novembre 1926, n. 2481, con il quale l'Automobile Club d'Italia è stato costituito in Ente morale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Ente;

VISTO l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 giugno 2017, n. 145, recante "Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d) della legge 7 agosto 2015, n. 124" con il quale si dispone, tra l'altro, che la vigilanza sull'ACI a decorrere dal 24 luglio 2017 è esercitata, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Ministro per lo sport e i giovani 20 novembre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 29 novembre 2023 al reg. n.3072, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, istituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020;

VISTO l'art.65 dello Statuto che recita: *"Su proposta degli organi dell'ACI, il Ministro vigilante può disporre per gravi motivi, ivi compresa la sussistenza di situazioni economico-patrimoniali e finanziarie, accertate ai sensi dell'art. 59, comma 5, in progressivo e rilevante deterioramento, non giustificate da ragioni obiettive, lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell'AC e la nomina di un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri spettanti al Consiglio stesso e provvede entro dodici mesi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria.*

La gestione commissariale può essere prorogata per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di dodici mesi (...)";

VISTO l'art. 66 del citato Statuto dell'Automobile Club d'Italia che prevede che le proposte di modifica dello Statuto debbano essere formulate dal Consiglio Generale o da tanti rappresentanti degli A.C. e degli altri Enti ed Associazioni aderenti che rappresentino in complesso un terzo dei voti spettanti alla totalità dei membri e che le stesse proposte di modifica debbano essere inviate al Presidente dell'A.C.I. il quale, entro trenta giorni, deve convocare l'Assemblea affinché deliberi sulle stesse *" (...) le deliberazioni anzidette non hanno corso se non sono approvate dall'Amministrazione vigilante"*;

VISTA la deliberazione adottata, ai sensi dell'art. 66 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia, dall'Assemblea dell'Ente in data 24 gennaio 2024, trasmessa al Dipartimento per lo sport con nota in atti prot. n. 1022 del 25 gennaio 2024;

PRESO ATTO che l'Assemblea dell'Ente, nella seduta del 24 gennaio 2024, ha deliberato di sottoporre all'Amministrazione vigilante una proposta di modifica dell'articolo 65, comma 1, dello Statuto dell'ACI volta a prevedere *"la possibilità che la durata complessiva della*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

gestione commissariale dell'Automobile Club possa essere estesa oltre il termine massimo di due anni attualmente previsto, a fronte di situazioni di squilibrio gestionale che richiedano l'attivazione di un percorso di risanamento e riorganizzazione particolarmente complesso";

VISTO il testo dell'articolo 65, comma 1, dello Statuto così riformulato "*Su proposta degli organi dell'A.C.I., il Ministro vigilante può disporre per gravi motivi, ivi compresa la sussistenza di situazioni economico-patrimoniali e finanziarie, accertate ai sensi dell'articolo 59, comma 5, in progressivo e rilevante deterioramento, non giustificate da ragioni obiettive, lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell'A.C. e la nomina di un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri spettanti al Consiglio stesso e provvede entro dodici mesi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria. La gestione commissariale può essere prorogata per motivate esigenze, su proposta degli Organi dell'A.C.I., di volta in volta per periodi massimi di dodici mesi nel caso in cui la gravità e la complessità della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'A.C. sia tale che ragionevolmente il risanamento e la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria necessitino di ulteriori periodi di tempo in considerazione delle azioni intraprese e dei risultati attesi e conseguiti dalle stesse*";

VISTA la nota n. 504 del 21 febbraio 2024 con la quale lo scrivente ha dato riscontro alla proposta di modifica dell'articolo 65 dello Statuto ACI;

DECRETA

Art.1

È approvata la proposta di modifica dell'art. 65, comma 1, dello Statuto dell'A.C.I. deliberata dall'Assemblea dell'Ente in data 24 gennaio 2024, lo stesso risulta riformulato come segue:

"Su proposta degli organi dell'A.C.I., il Ministro vigilante può disporre per gravi motivi, ivi compresa la sussistenza di situazioni economico-patrimoniali e finanziarie, accertate ai sensi dell'articolo 59, comma 5, in progressivo e rilevante deterioramento, non giustificate da ragioni obiettive, lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell'A.C. e la nomina di un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri spettanti al Consiglio stesso e provvede entro dodici mesi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria. La gestione commissariale può essere prorogata per motivate esigenze, su proposta degli Organi dell'A.C.I., di volta in volta per periodi massimi di dodici mesi nel caso in cui la gravità e la complessità della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'A.C. sia tale che ragionevolmente il risanamento e la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria necessitino di ulteriori periodi di tempo in considerazione delle azioni intraprese e dei risultati attesi e conseguiti dalle stesse";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Art. 2

1. Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di competenza ai competenti Organi di controllo.

Roma, 27 febbraio 2024

Andrea ABODI



ABODI ANDREA
PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI
27.02.2024 18:32:02
GMT+01:00